



COMUNE DI FICCARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

Corso Umberto I, 412, 90010 Ficcarazzi PA

Codice fiscale / P. IVA: IT90000470824

PEC: protocollo@cert.comune.ficarazzi.pa.it

Centralino unico: 0916362711

ORDINANZA SINDACALE

N. 8 DEL 16/07/2026

UFFICIO: Sindaco

Oggetto:	TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE ALLE ELEVATE TEMPERATURE ATMOSFERICHE DURANTE IL PERIODO ESTIVO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FICCARAZZI.
-----------------	---

IL SINDACO

di concerto con l'Assessore al Benessere degli Animali, Dott.ssa Oriana di Noto

Preso atto che quest'anno la stagione estiva si appalesa particolarmente afosa, con intense ondate di calore e picchi di temperatura decisamente elevata in specifiche fasce orarie, che possono rappresentare un serio rischio per la salute ed il benessere degli animali, sia d'affezione sia da lavoro.

Tenuto conto che l'esposizione prolungata o temporanea degli animali alle alte temperature, specialmente nelle ore di maggiore intensità solare, può provocare gravi sofferenze fisiche, disidratazione, stress termico, colpi di calore e, nei casi più gravi, il decesso dell'animale;

Rilevato che è preciso dovere dell'Amministrazione Comunale promuovere “la tutela degli animali e prevenirne il maltrattamento, vigilando costantemente affinché gli stessi non siano esposti a condizioni ambientali idonee a causare sofferenze patologiche o morte a causa dei colpi di calore”.

Vista

- la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con Legge 4/11/2010 n. 201;
- la Legge Regionale n. 15 del 3 agosto 2022 (Norme per la tutela degli animali e prevenzione del randagismo) e in particolare, l'art. 12, che pone in capo al proprietario o detentore, anche temporaneo, la responsabilità della salute, dell'incolumità e del benessere dell'animale, imponendo di garantire condizioni di vita adeguate alle caratteristiche di specie e razza;
- la Legge n. 82/2025;
- l'art. 544-ter del Codice Penale in materia di maltrattamento di animali;
- l'art.50 ed in particolare i commi 5 e 7, del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267 così come modificati dall'art.8 comma 1 lett. a) D.L. 14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n.48 recante: “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”, che consente al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione alle urgenti necessità indicate in premessa, adottando un provvedimento a carattere temporaneo e circoscritto ad un arco temporale ben definito;

- l'art 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che per tutto il periodo estivo e fino al 30 settembre di ogni anno, tutti i proprietari, possessori, custodi e/o detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione nel territorio del Comune di Ficarazzi (PA), debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

Articolo 1 - Tutela degli Animali Equidi (da lavoro e non)

1. Divieto totale in allerta rossa: È fatto divieto assoluto di svolgere qualsiasi attività con veicoli e vetture a trazione animale, nonché ogni altra attività che impieghi equidi, nei giorni in cui i bollettini ufficiali del Ministero della Salute o della Protezione Civile segnalino un livello di rischio di allerta rossa (Livello 3).

2. Soglia termica dei 33°C: Il divieto di cui al comma precedente scatterà in modo automatico e immediato ogni qualvolta la temperatura ambientale sul territorio comunale raggiunga o superi i 33°C, indipendentemente dalla presenza o meno di un'allerta ufficiale.

3. Fasce orarie e stagionali specifiche:

Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre, in presenza di rischio livello 3 (allerta rossa), le attività con equidi potranno essere svolte esclusivamente a partire dopo le ore 18:00;

In ogni caso, e a prescindere dallo stato di allerta, è confermato il divieto assoluto di impiego degli equidi nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre nella fascia oraria giornaliera dalle 13:30 alle 15:30.

Obblighi per i titolari e conduttori: È fatto obbligo ai titolari e conduttori di garantire costantemente agli equidi la disponibilità di acqua fresca, la sosta in aree perfettamente ombreggiate e ventilate, pause regolari dal lavoro e un'adeguata movimentazione guidata durante i periodi di inattività prolungata.

Articolo 2 - Tutela degli Animali d'Affezione

1. Divieto di esposizione all'esterno: Nella fascia oraria compresa dalle ore 9:00 alle ore 19:00 è vietato lasciare cani, gatti o altri animali d'affezione su balconi, terrazze, cortili o in altre aree esterne prive di una zona d'ombra stabile e sufficiente, o comunque in qualsiasi luogo esposto direttamente al sole, scarsamente ventilato o privo di acqua fresca costantemente accessibile.

2. Divieto di stazionamento in auto: È fatto divieto assoluto di lasciare qualsiasi animale all'interno di veicoli in sosta che siano privi di un sistema di climatizzazione attivo, funzionante e idoneo a mantenere una temperatura interna sicura.

3. Obbligo di riparo e limitazione passeggiate: I proprietari e detentori devono assicurare sempre un riparo idoneo dal calore ed evitare tassativamente di condurre gli animali in passeggiata nelle ore centrali e più calde della giornata, al fine di prevenire colpi di calore e dolorose ustioni ai polpastrelli causate dal contatto con l'asfalto o pavimentazioni surriscaldate.

PROPONE ED INVITA

I titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi, uffici e strutture ricettive del territorio comunale, ove compatibile con le norme igienico-sanitarie vigenti, a collocare all'esterno dei propri locali ciotole di acqua fresca a disposizione degli animali d'affezione di passaggio ed a favorire l'accesso dei clienti accompagnati dai propri animali.

AVVERTE CHE

1. Qualora venga accertata una situazione di grave e imminente pericolo per la vita o l'integrità fisica dell'animale, il personale di vigilanza intervenuto adotterà ogni misura urgente e necessaria per assicurarne il soccorso immediato, procedendo, ove ne ricorrano i presupposti di legge, al deferimento all'Autorità Giudiziaria competente.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato (con particolare riferimento agli artt. 544-ter "Maltrattamento di animali" e 727 "Abbandono di animali" del Codice Penale), l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00** ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.

DISPONE CHE

Che della presente Ordinanza venga data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa a:

Prefettura di Palermo;

Commissariato di P.S. di Bagheria;

Stazione Carabinieri di Ficarazzi;

Guardia di Finanza di Bagheria;

Comando di Polizia Municipale di Ficarazzi;

Al Corpo Forestale di Palermo

Al Servizio Veterinario dell'Asp.. territorialmente competente

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Ficarazzi.

IL SINDACO	IL RESP.DEL PROCEDIMENTO
Giallombardo Giovanni  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	Giallombardo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile della Direzione



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa